

Approvato con deliberazione di C.C. n.21 del 14.05.2011
Modificato con deliberazione
di C.C. n.03 del 25.02.2014

COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE

Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento istituisce e disciplina il Servizio Civico Comunale attraverso l'attivazione e lo svolgimento, nel territorio comunale, di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità esercitate in forma volontaria e flessibile.

Tale Servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità personale, favorendo la sua integrazione sociale e promuovendo il mantenimento ed il potenziamento delle capacità personali.

Tale regolamento si coordina con le misure e le azioni di contrasto alla povertà di cui alle deliberazioni di giunta regionale n. 40/32 del 22 luglio 2008, linea di intervento "A" (sostegno economico mediante l'attivazione di percorsi personalizzati d'aiuto a favore delle famiglie e delle persone che vivono in condizione di grave deprivazione economica) e n. 34/31 del 20 luglio 2009, linea di intervento 3 (concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale), nonché successive deliberazioni di giunta regionale in materia di azioni di contrasto alla povertà e di servizio civico comunale.

Il programma trova fondamento normativo nell'art. 5, commi 2 e 3 della L.R. 2/2007 ed è coerente con le misure di contrasto alla povertà previste nell'art. 33 della L.R. 23/2005.

Art. 2 – Oggetto

Il presente regolamento reca la disciplina dei criteri di accesso al servizio civico comunale, le priorità, i requisiti richiesti, le modalità di svolgimento, le aree di attività, nonché la natura del contratto, il compenso forfettario previsto per ogni singola attività, l'orario massimo delle attività programmate, l'assicurazione per gli infortuni che dovessero subire i beneficiari degli interventi, la responsabilità civile verso terzi, le penalità, premialità, sanzioni disciplinari, decadenza.

Art. 3 – Finalità

Scopo dei percorsi personalizzati d'aiuto a favore delle famiglie e delle persone che vivono in condizione di grave deprivazione economica e del servizio civico comunale, quale forma di assistenza alternativa all'assegno economico, è quello di garantire il reinserimento sociale ai singoli e nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica, mediante assegnazione di compiti d'utilità collettiva.

L'intervento è orientato all'integrazione delle risorse a disposizione del singolo o del nucleo in situazione di difficoltà socio/economica, facendo rientrare l'aiuto all'interno di un piano personalizzato predisposto dal servizio sociale comunale, come previsto dalla legge quadro n° 328/2000.

Gli interventi tendono in via generale al superamento dello stato di fragilità socio-economica della persona e della famiglia e concorrono alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

L'intervento permette l'avvio di un processo d'aiuto nei confronti del soggetto richiedente che si configura come risorsa di un progetto globale a tutela dell'individuo e/o della famiglia, al fine di:

- a) garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza;
- b) evitare l'emarginazione di persone e/o nuclei in temporanea difficoltà economica, favorendo la permanenza della persona nel contesto familiare-sociale di appartenenza;
- c) stimolare e recuperare l'autodeterminazione del soggetto, superando gli interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

Art. 4 – Modalità di affidamento

Gli inserimenti socio lavorativi inerenti il servizio civico comunale verranno effettuati, di regola, tramite Cooperative di tipo B, nel rispetto delle modalità di affidamento previste dalla normativa vigente.

Art. 5 – Criteri di accesso

Il servizio civico comunale è rivolto prioritariamente a coloro che risultano abili al lavoro e che siano privi di un'occupazione o abbiano perso il lavoro e siano sprovvisti di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici.

Possono rientrare anche coloro che appartengono a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.), purché non diversamente assistiti.

Possono accedere al servizio civico i cittadini di età compresa tra i 18 e i 67 anni, residenti nel Comune di Terralba alla **data di pubblicazione del bando**.

L'accesso è riservato ai soggetti privi di reddito o che versano in una situazione economica che non supera le soglie stabilite dalla normativa regionale che regola la materia, di volta in volta specificate nell'apposito bando pubblico.

Il sussidio per lo svolgimento del servizio civico comunale (linea d'intervento 3) non è cumulabile con il sussidio a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà (linea d'intervento 1) di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 34/31 del 20 luglio 2009 **e successive**.

La scelta della linea d'intervento più adeguata è rimessa alla valutazione del servizio sociale comunale.

Qualora l'interessato rifiuti ingiustificatamente la linea d'intervento reputata maggiormente idonea dal servizio sociale, non potrà beneficiare di nessun'altra linea d'intervento (**fatto salvo il contributo per l'abbattimento dei costi essenziali**).

Potrà beneficiare dell'inserimento nel servizio civico un solo componente per nucleo familiare.

Non potranno essere ammessi al suddetto servizio le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico.

Art. 6 – Settori d'intervento

Le persone ammesse al servizio civico potranno essere utilizzate nell'ambito del territorio comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori, da individuare più specificamente nel piano personalizzato:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di pulizia di strade, piazze, giardini e, in generale, di beni di proprietà comunale;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
- ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

L'attuazione degli interventi programmati avverrà attraverso l'interazione tra servizi sociali, ufficio tecnico comunale e cooperativa sociale.

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda

L'istanza, compilata su apposito modello predisposto dai servizi sociali, deve essere presentata dal richiedente all'ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio stabilito nel bando, corredata della documentazione richiesta nel relativo bando pubblico.

Art. 8 – Priorità e formazione della graduatoria

La graduatoria degli aventi diritto sarà formata in base ai seguenti criteri di priorità:

ISEE ridefinito del nucleo familiare:

- | | | | | |
|----------|----------|------|----------|---------|
| 1. da €. | 0,00 | a €. | 1.000,00 | punti 5 |
| 2. da €. | 1.000,01 | a €. | 2.000,00 | punti 4 |
| 3. da €. | 2.000,01 | a €. | 3.000,00 | punti 3 |
| 4. da €. | 3.000,01 | a €. | 4.000,00 | punti 2 |
| 5. da €. | 4.000,01 | a €. | 4.500,00 | punti 1 |
| 6. da €. | 4.500,01 | a €. | 5.500,00 | punti 0 |

Situazione familiare:

- nuclei monogenitoriali con un figlio minore a carico: punti 7 più punti 1 per ogni ulteriore minore a carico;
- nuclei familiari con un figlio minore a carico: punti 6 più punti 1 per ogni ulteriore figlio minore a carico;
- nuclei familiari con almeno 6 componenti: punti 5 più punti 1 per ogni ulteriore componente;
- nuclei familiari formati da una persona sola: punti 4;
- altre tipologie di nucleo familiare: punti 3.

I punteggi conseguiti con riferimento alla situazione familiare non sono cumulabili tra loro e si applicherà il punteggio più conveniente al soggetto richiedente.

Portatori di handicap:

punti 1 per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare con invalidità pari al 100% oppure in condizione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.

Residenza:

Punti uno a favore dei nuclei familiari residenti in Sardegna da almeno due anni.

Penalità:

Coloro che hanno già svolto il servizio civico nell'annualità precedente mostrando scarso impegno e conseguendo scarsi risultati – come risultanti dalle schede di valutazione predisposte dall'organismo cui è affidata la gestione del servizio e convalidate dal servizio sociale - subiranno una penalizzazione mediante la decurtazione di punti dal punteggio complessivo ottenuto, come segue:

Punti 3 ai beneficiari che hanno ottenuto una valutazione pari a 3 (scala da 1 a 10)

Punti 2 ai beneficiari che hanno ottenuto una valutazione pari a 4 (scala da 1 a 10)

Punti 1 ai beneficiari che hanno ottenuto una valutazione pari a 5 (scala da 1 a 10)

I beneficiari che nell'anno precedente conseguono una valutazione non superiore a 2 saranno inseriti in fondo alla graduatoria.

In caso di parità di punteggio avrà priorità di ammissione il candidato con reddito ISEE (o altra forma di reddito specificata nel bando) più basso. Nell'ipotesi di ulteriore parità verrà data priorità alla domanda pervenuta per prima all'ufficio protocollo del Comune (in base alla data e numero di acquisizione).

Art. 9 – Pubblicazione graduatoria

La graduatoria provvisoria dei beneficiari verrà approvata con determinazione del Responsabile dei "Servizi Territoriali alla Persona" e pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito istituzionale dell'Ente per almeno sette giorni consecutivi. Gli eventuali ricorsi potranno essere presentati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. In assenza di ricorsi si procederà alla conferma definitiva della graduatoria. In caso contrario, si procederà al loro esame, alle eventuali modifiche e alla pubblicazione definitiva.

Il numero delle persone da inserire nel servizio civico verrà definito in rapporto alle risorse finanziarie stanziare dalla RAS e disponibili nel bilancio comunale.

Art. 10 – Natura del servizio civico

Il servizio civico comunale si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato. E' esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità, alla progettualità personale ed è proporzionalmente compensato.

Le persone che accedono ai benefici del servizio civico devono dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, tale prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro (né subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato) con l'amministrazione comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio assistenziale.

Art. 11 – orario di servizio, compenso e premialità

Il servizio civico avrà una durata di mesi sei, per complessive 300 ore. Ogni mese il beneficiario dovrà svolgere prestazioni di utilità collettiva, così come definite nel piano personalizzato, per complessive 50 ore. L'orario settimanale non potrà, di norma, superare le 15 ore, articolate in due o più giorni. **In caso di feste patronali o eventi di particolare rilevanza, l'orario delle prestazioni di pubblica utilità potrà essere esteso anche ai giorni festivi.**

Al beneficiario verrà erogato un contributo economico forfettario di euro 7,00, non soggetto a ritenuta, per ogni ora di attività assegnata ed effettivamente svolta. Il suddetto contributo ammonta complessivamente a euro 350,00 mensili. Potrà essere proporzionalmente ridotto, a seguito di valutazione dei servizi sociali, qualora il beneficiario non esegua nel corso del mese la prestazione richiesta per il numero di ore programmate. La prestazione non espletata, per giustificati motivi, nel giorno concordato potrà essere recuperata nei giorni successivi, previo accordo con l'incaricato dell'attività di coordinamento e controllo.

Qualora l'interessato non sia in grado di ultimare il progetto (300 ore) nel termine prestabilito di sei mesi, non potrà vantare alcun compenso per le ore di attività non svolte, **salvo diversa disposizione del servizio sociale.**

In ogni caso, l'importo massimo complessivo erogabile a ciascun destinatario del servizio civico comunale è pari a euro 2.100,00 **(salvo emolumenti aggiuntivi per premialità).**

Potranno essere sperimentate forme di premialità a favore dei più meritevoli, mediante l'assegnazione di un numero aggiuntivo di ore di servizio da specificare nell'apposito bando, con

conseguente erogazione di un contributo economico integrativo. Il servizio aggiuntivo non potrà comunque superare le 10 ore mensili e il contributo economico integrativo non potrà eccedere l'importo di 70 euro mensili.

Art. 12 – Assicurazioni

Il beneficiario verrà assicurato sia contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività sia per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 13 – Recesso

Sia l'amministrazione comunale che il beneficiario potranno recedere dall'accordo, per giustificati motivi, senza preavviso e con semplice comunicazione scritta.

In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato.

Il suddetto accordo s'intenderà risolto di diritto nel momento in cui l'utente troverà occupazione lavorativa.

Art. 14 – Sanzioni disciplinari

In caso di condotta contraria ai principi di correttezza e/o lesiva della dignità della persona potranno essere applicate, con la garanzia del contraddittorio, le seguenti sanzioni disciplinari:

- sospensione dal servizio da 3 a 30 giorni, in caso di comportamenti offensivi o irriverenti nei confronti del tutor, operatori sociali, altri beneficiari o cittadini;
- sospensione dal servizio da 1 a 15 giorni, in caso di inosservanza delle direttive impartite;
- impossibilità di recuperare le ore non espletate nell'orario programmato, in caso di ritardo o assenza ingiustificata.

Art. 15 – Decadenza

Il beneficiario potrà decadere dal diritto al servizio civico nei seguenti casi:

- mancata accettazione dei compiti e mansioni assegnate;
- ripetuta violazione del calendario e orario di svolgimento dei compiti assegnati;
- grave e/o ripetuta condotta tenuta in violazione dei principi di correttezza e/o lesiva della dignità della persona.

Art. 16 – Verifiche

L'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e mediante confronto con i dati già a disposizione dell'amministrazione Comunale.

Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente Ufficio dei Servizi Sociali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro recupero integrale.

Sarà compito del Comune verificare che il trasferimento monetario sia destinato a superare le concrete situazioni di povertà ed a garantire l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio dell'intero nucleo familiare.

Saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni, tutti i dati dei quali l'Amministrazione Comunale entrerà in possesso nell'ambito delle attività previste nel presente regolamento.

Art. 17 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio a quanto stabilito nelle deliberazioni di giunta regionale n. 40/32 del 22 luglio 2008 e n. 34/31 del 20 luglio 2009 e circolari esplicative, alle disposizioni di legge in materia, nonché ad ogni altra disposizione integrativa e di dettaglio adottata con deliberazione di giunta comunale e/o provvedimento amministrativo del responsabile di servizio competente.

Art. 18 – Finanziamento per anni successivi

In caso di finanziamento regionale del servizio civico per ulteriori anni si applicherà, in quanto compatibile, la disciplina del presente regolamento.

Le eventuali modifiche degli importi dei benefici economici e delle soglie ISEE di accesso al servizio verranno adottate con deliberazione di giunta comunale.